

Circol@re nr. 28 del 18 ottobre 2016

VOUCHER (Lavoro accessorio)

Indicazioni operative per la nuova comunicazione di attivazione

a cura del Rag. Vassilli TIENGO
Responsabile consulenza del lavoro e paghe

Riferimenti:

- DLgs 185 del 24/09/2016

- Circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1/2016 del 17/10/2016

Con la presente si riprende la precedente circolare di studio n. 27 del 13/10/2016 per integrarla a seguito dell'emanazione, da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, della circolare n. 1 del 17/10/2016. Con essa si forniscono indicazioni operative in merito alla nuova comunicazione di attivazione delle prestazione di lavoro accessorio (cd. voucher) normata dal **D.Lgs. n. 185 del 24.09.2016 ("correttivo del JOBS ACT")**

Premessa

Come noto, con il D.Lgs. n. 81/2015 il legislatore è intervenuto per **rinnovare la disciplina relativa al lavoro accessorio**. Ora, con il nuovo D.Lgs. n. 185 del 24.09.2016, sono stati apportati alcuni **correttivi alla nuova disciplina, con particolare riferimento alle modalità di comunicazione dell'utilizzo dei voucher**.

Secondo quanto previsto dall'intervento correttivo, infatti, i **datori di lavoro che intendono fruire delle prestazioni lavorative tramite lavoro accessorio saranno tenuti ad effettuare una comunicazione preventiva all'ispettorato nazionale del lavoro**: gli inadempimenti verranno puniti con una sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro.

Con riferimento alla disciplina sostanziale, invece, **non si segnalano particolari modifiche**. Pertanto, **i presupposti, requisiti e condizioni per poter accedere all'istituto saranno identici a quelli già in uso precedentemente al 08.10.2016** (data di entrata in vigore delle modifiche).

La comunicazione (NOVITA')

Di seguito le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 185/2016 e le indicazioni della Circolare 1/2016 del INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro)

"Va anzitutto evidenziato che resta ferma la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell'INPS (v. ML nota 25 giugno 2015, n. 3337 e INPS circ. n. 149/2015)"

Quindi i voucher continuano ad essere attivati secondo le consuete modalità sul sito web dell'INPS.

IN AGGIUNTA i **committenti imprenditori non agricoli o professionisti** che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio **sono tenuti:**

- **almeno 60 minuti prima** dell'inizio della prestazione
- a **comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro**
- **mediante posta elettronica**
- **all'indirizzo Voucher.XXXXXX@ispettorato.gov.it (dove XXXXX sta per la sede territorialmente competente)**
- **i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore**

indicando, altresì:

- **il luogo della prestazione**
- **il giorno della prestazione**
- **l'ora di inizio e l'ora di fine della prestazione.**

I committenti **imprenditori agricoli** sono tenuti a comunicare, **nello stesso termine e con le stesse modalità**, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione **con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni**.

L'e-mail dovrà essere priva di qualsiasi allegato e dovrà contenere i dati del committente, nello specifico almeno il codice fiscale e la ragione sociale. Tali dati vanno riportati anche nell'oggetto della e-mail.

Esempio e-mail di impresa non agricola o professionista


OSSERVA

La circolare dell'Ispettorato non dispone alcun formalismo particolare circa i contenuti della e-mail, si ritiene pertanto che una volta rispettati i contenuti minimi imposti dalla legge ogni comunicazioni possa ritenersi valida.

La società ALFA SRL deve regolarizzare la prestazione di lavoro accessorio del Sig. Rossi Mario nato a Rovigo il 01/01/1975. La prestazione è da rendersi il 19/10/2016 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 a Rovigo in via Roma 1.

Per prima cosa si procede all'attivazione sul sito INPS secondo le consuete modalità

INOLTRE si predispose la seguente e-mail da inviare non oltre le ore 13.00 del 19/10/2016.



Modifiche

"Si rappresenta inoltre che dovranno essere comunicate anche eventuali modifiche od integrazioni delle informazioni già trasmesse. In tal caso, tali comunicazioni dovranno essere inviate non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono."

Conservazione

E' opportuno conservare copia delle e-mail trasmesse "così da semplificare le attività di verifica da parte del personale ispettivo". Praticamente è consigliabile eseguire un salvataggio degli archivi delle e-mail inviate o più semplicemente stampare copia della e-mail trasmessa.

OSSERVA

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate **modalità applicative della disposizione nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie, in tale sede si daranno indicazioni operative per il "canale" SMS ad oggi non operativo.**

Sanzioni

La circolare dell'Ispettorato specifica "Vale la pena inoltre ricordare che l'assenza, oltre che di tale comunicazione [cioè la e-mail all'Ispettorato], **anche** della dichiarazione di inizio attività all'INPS, comporterà l'applicazione della **maxisanzione per lavoro nero**.

Quindi, posto che l'attivazione dei voucher sul sito INPS sia stata fatta, in caso di **violazione dei nuovi obblighi introdotti dal Dlgs 185/2016** si applica la **sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione** (non diffidabile)

Per il periodo che va dall'entrata in vigore del Dlgs 185/2016 alla emanazione della circolare dell'INL, quindi dal 08/10/2016 al 17/10/2016 l'Ispettorato precisa:

"Il personale ispettivo **terrà invece in debito conto**, in relazione alla attività di vigilanza sul rispetto dei nuovi obblighi, l'assenza di indicazioni operative nel periodo intercorso tra l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 185/2016 e la presente circolare."

Si ritiene non sanzionando il mancato adempimento in questo intervallo di tempo per mancanza di indicazioni operative.

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina Facebook



